




ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI MATERA



Ministero della Giustizia

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

triennio 2026 -2028

**Approvato dal Consiglio Direttivo del Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Matera con delibera del n. 1 del 30.01.2026**

A cura del RPCT

Dott. For. Gino SCAVONE

PARTE I –

Premessa

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza adottato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Matera (“d’ora in poi ODAF Matera”) abbraccia il periodo triennale 2026 - 2028 .

*All’atto della redazione del presente documento non si ha notizia ufficiale dell’approvazione del documento definitivo relativo al PNA 2025, posto in consultazione sul sito dell’Autorità dal 7 agosto fino al 30 settembre 2025, sebbene si conosca sia stato approvato dall’Autorità Anticorruzione ma non ancora pubblicato sul sito istituzionale. Per cui, l’ODAF Matera si riserva di aggiornare il documento di programmazione **entro il 30 giugno 2026** qualora, a seguito della lettura del nuovo PNA che costituisce atto di indirizzo per tutte le Amministrazioni, rilevino significative modifiche degne di nota da legittimare un aggiornamento del presente documento, demandando al RPCT la competenza a provvedere.*

Nel frattempo l’Anac ha adottato la Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025 con la quale, in riforma dei contenuti approvati con Delibera n. 495/2024, sono stati aggiornati due schemi dei tre schemi di pubblicazione ,ed è rimasta immutata la sezione relativa ai “ Pagamenti” ex art 4bis del d.lgs. n. 33/13. Sempre in data 3 dicembre 2025, con Delibera n. 497, Anac ha approvato 5 nuovi schemi di pubblicazione relativi a:

Art. 14 (titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e titolari di incarichi dirigenziali),

Art. 15-bis (incarichi conferiti nelle società controllate),

Art. 15-ter (amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi),

Art. 33 (tempi di pagamento dell’amministrazione)

Art. 41 (trasparenza del servizio sanitario nazionale) del decreto legislativo n. 33/2013.

..... riconoscendo alle Amministrazioni “un periodo transitorio di 12 mesi, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo all’approvazione della presente delibera, scaduto il quale gli schemi sono in ogni caso da considerarsi un importante ed utile ausilio per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”;

Pertanto, pur essendo l’adesione su base volontaria, dal momento della sua approvazione, il ODAF Matera avrà un tempo circoscritto per adeguare le pubblicazioni e l’ufficio dell’ RPCT effettuerà verifiche – a decorrere dal 1 novembre 2026- sui nuovi schemi di pubblicazione, in ragione della entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 5 gennaio 2027 (si veda G.U.n.3 del 5 gennaio 2026).

Alla luce di quanto dichiarato in premessa, le uniche fonti da citare, innovative rispetto allo scorso anno, sono:

- 1) *Delibera n. 365 del 16 settembre 2025 con cui Anac ha reso efficace dal 16 ottobre 2025 il Bando tipo n.1*
- 2) *Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 con cui sono state approvate le Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione.*
- 3) *Delibera Anac n. 481 del 3 dicembre 2025, ut sopra citata, relativa all'aggiornamento dei due nuovi schemi di pubblicazione atti;*
- 4) *Delibera Anac n. 497 del 3 dicembre 2025 che ha approvato 5 nuovi schemi di pubblicazione, sopra menzionati, assegnando un regime provvisorio di 12 mesi decorrenti dal 5 gennaio 2026 per adeguare il sito Amministrazione Trasparente*

Processo di redazione del Piano.

L'ODAF Matera, nel proprio adeguamento, ha tenuto conto delle indicazioni e direttive fornite dal CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali).

Il presente programma viene predisposto sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) nell'anno 2025.

Sistema di attuazione della disciplina di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il governo dell'ente, stante alla normativa istitutiva e regolante la professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, si fonda sulla presenza dei seguenti organi *interni all'Ordine* ovvero:

- Consiglio Direttivo (quale organo amministrativo),
- Organo di revisione contabile (quale organo deputato alla verifica del bilancio) funzione che nell' ODAF Matera viene svolta da un Consulente esterno
- Assemblea degli iscritti (quale organo deputato all'approvazione dei bilanci).

Oltre a tali organi *interni*, vanno segnalati quali organi esterni che non partecipano direttamente alla gestione del rischio interno all'Ordine di Matera, il CONAF, quale organo competente per i ricorsi in tema di albo, i ricorsi elettorali e organo giurisdizionale disciplinare, ed Il Ministero competente con i noti poteri di supervisione e commissariamento.

Il sistema di gestione del rischio corruttivo si innesta su quanto sopra descritto e vede il RPCT come organo di vigilanza e controllo sull' attuazione della normativa anticorruzione da parte dell' ente stesso. Il ruolo di RPCT è svolto dal dott. Gino Scavone nominato il 23.09.2025 con Verbale del Consiglio Direttivo.

I suoi compiti e le sue funzioni sono meglio declinate nella **delibera ANAC del 2 ottobre 2018 e nel PNA 2022 allegato 3 confermato dal PNA 2023- 2025 adottato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023**, a cui si rinvia e tra queste, stante l' assenza all' interno dell' ente di un organismo indipendente di valutazione (NIV / OIV/ OdV) compete anche annualmente la compilazione della griglia sulla trasparenza recante l' attestazione degli obblighi di pubblicazione sulla scorta della Delibera che ANAC adotta annualmente.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2025.

Gli obiettivi strategici del presente PTPCT 2026-2028, che in questa sede vengono definiti in seno al Piano ed individuati ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'ODAF Matera sono i seguenti:

Obiettivo strategico in materia di trasparenza: adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente ai nuovi schemi di pubblicazione risultanti dalle Delibere ANAC n. 481 e 497 del 3 dicembre 2025 con verifica straordinaria dell' RPCT e pubblicazione del verbale in Amministrazione Trasparenza sotto sezione altri contenuti/ piano di prevenzione .

Obiettivo strategico in materia di prevenzione della corruzione: adozione di direttiva ad hoc al fine di recepire le novità della nuova linea guida sul whistleblowing n. 478 del 26 novembre 2025

I suddetti obiettivi strategici risultano essere sostenibili per l'ODAF Matera .

Soggetti coinvolti nella predisposizione e osservanza del PTPCT

Sono impegnati nella lotta alla corruzione all' interno dell' ente i soggetti di seguito richiamati:

- I dipendenti e il Consiglio Direttivo dell'Ordine
- Organo di revisione contabile
- i componenti dei gruppi di lavoro e commissioni tematiche
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture
- i collaboratori e consulenti
- stakeholders

Consiglio Direttivo

Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, utili per l'attuazione.

Il RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dal Consiglio dell' Ordine Agronomi Matera , è il Dott. Gino Scavone.

Alla luce della delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti:

- predisponde il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
- redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed attesta ogni anno il rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, non essendo l'ente dotato di organismo indipendente di valutazione.
- si occupa dei casi di istanze di accesso civico semplice, generalizzato e documentale che pervengono all'ente.
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione,

A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

Dipendenti

Al momento, presso la Segreteria dell'ODAF Matera è impiegato un solo dipendente a tempo determinato.

Organo di revisione

L'ODAF Matera si è dotato di un Consulente esterno (Revisore dei Conti) per l'assolvimento delle attività relative alla verifica del bilancio.

In ragione delle attività specifiche, l'organo riferisce direttamente al RPCT anomalie riscontrate nel bilancio dalle quali emergano comportamenti fraudolenti o violativi della disciplina anticorruzione.

DPO - Data Protection Officer

Il consiglio dell'Odaf MT, da poco insediato, deve nominare il DPO.

Ottemperando alle indicazioni sia del Garante Privacy che dell'ANAC in tema di autonomia dei ruoli di RPCT e DPO, il DPO supporta in via consulenziale il titolare del trattamento e gli altri soggetti incaricati su tematiche inerenti la pubblicazione e/o ostensione di dati, incluse le richieste di accesso.

Stakeholders

Si segnala che in considerazione della propria natura di ente pubblico a base associativa, la categoria di stakeholders prevalente è quella costituita dagli iscritti all'Albo.

PARTE II – LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Premesse

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano è il frutto delle indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell’Allegato 1 al PNA 2019.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio

Per *mappatura dei processi* si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all’interno dell’Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l’accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A.

Essa è riportata in unica griglia come allegato del presente documento, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che l’Ordine intende attuare nell’anno 2024 e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

In base all’allegato 1 al PNA 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l’unità di analisi (il processo). Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che rispetto al passato si caratterizza per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti “indicatori” che consentono di pervenire ad una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di un processo.

Riguardo, nello specifico alla valutazione del rischio in base al nuovo PNA 2019, si articola sempre in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione.

L’identificazione del rischio

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

L'identificazione degli eventi rischiosi porta alla creazione del c.d. ***registro dei rischi*** collegati all'oggetto di analisi scelto dall' Ordine che è il processo nel suo complesso.

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Scelta dell'approccio valutativo

Come precisato nell'allegato 1 al PNA 2019, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere *qualitativo, quantitativo o misto*.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC suggerisce di utilizzare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Individuazione dei criteri di valutazione

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel presente allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in ***indicatori di rischio*** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Per tali motivi il Consiglio ha provveduto quest'anno a rifare la mappatura dei processi, scegliendo come oggetto di analisi, ai fini della valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato 1 e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo:

- a) Discrezionalità: il processo è discrezionale o parzialmente vincolato da norma di legge o Regolamento?
- b) Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?
- c) Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
- d) Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenza della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento del danno in favore dell'Ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto?
- e) La trasparenza dei dati pubblicati

Come ribadito nella Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, nell'identificare **le aree a rischio corruttivo**, ad avviso dell'Autorità, occorre limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, c. 16, l. 190/2012 : a) *autorizzazione/concessione*; b) *contratti pubblici*; c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi*; d) *concorsi e prove selettive*; e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, **le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III “Ordini e collegi professionali”**, § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali e di seguito riportate:

- 1) **Formazione professionale continua**
- 2) **Rilascio di parere di congruità**
- 3) **Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

Non è un caso se l' Ordine degli agronomi ha provveduto nel 2024 a rifare la mappatura , che per l' anno 2026 si conferma non essendosi verificate modifiche organizzative ed eventi corruttivi e si allega al presente piano.

Sezione I - Analisi del Contesto

Contesto esterno

L'ODAF Matera è ente pubblico non economico istituito ai sensi della LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3 “Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale” e regolato da normative succedutesi nel tempo.

L'ODAF Matera è un ente di diritto pubblico con la finalità di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale ed ha le seguenti prevalenti caratteristiche:

1. è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare;
2. è sottoposto alla vigilanza del CONAF e del Ministero;
3. è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
4. con riguardo ai propri dipendenti si adegua “ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica³»

Non ci sono fattori tali da impensierire l'integrità dell'Ordine, fermo restando sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC, è di pregevole ausilio la lettura di quanto riportato nella Relazione annuale relativa al I e II semestre dell'anno 2024 della direzione investigativa antimafia disponibile al seguente link: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>

Contesto interno.

All'albo dell'ODAF Matera, suddiviso in due sezioni come da normativa vigente, alla data di redazione del presente PTPTC, risultano iscritti numero 227 persone fisiche alla sez. A, e numero 22 persone fisiche alla sez. B. Nel corso dell'anno si sono registrate alcune cancellazioni ma nel complesso il trend degli iscritti risulta essere stabile rispetto all'anno precedente.

L'operatività dell'ODAF Matera spiega i suoi effetti principalmente nella provincia di riferimento. I principali soggetti portatori di interesse che si relazionano con l'Ordine sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Iscritti all'albo dell'ODAF della provincia di Matera;
- Iscritti all'albo dell'ODAF della stessa professione ma di altre provincie;
- Ministero quale organo di vigilanza;
- PPAA in particolare enti locali quale Regione Basilicata, ecc..;
- Università ed enti di istruzione e ricerca;
- Autorità Giudiziarie;
- Altri Ordini e Collegi professionali della provincia di Matera e di altre province;
- Organismi, coordinamenti e federazioni;
- Provider di formazione autorizzati e non autorizzati;
- CONAF;
- Cassa di previdenza EPAP;

Il contesto interno dell'ODAF Matera risente della specialità di questa tipologia di enti che, pertanto, sono qualificati enti pubblici a matrice associativa. Le caratteristiche sono di seguito sinteticamente indicate:

- Dimensione territoriale provinciale (Provincia di Matera);
- Autofinanziamento a carico degli iscritti;
- Assenza di controllo contabile della Corte dei Conti;
- Controllo di bilancio dell'Assemblea degli iscritti;
- Specificità derivanti dal DL. 101/2010 e da D.Lgs. 33/2013;
- Governance affidata al Consiglio Direttivo;
- Missione istituzionale ex lege;
- Sottoposizione e controllo del Ministero competente;
- Coordinamento del CONAF;

Organizzazione risorse umane e organizzazione risorse economiche

Sotto il profilo dell'organizzazione delle risorse umane, si rappresenta che l'ODAF Matera è retto dal Consiglio Direttivo, costituito da n. 9 Consiglieri eletti per il quadriennio 2025-2029 con le seguenti cariche:

Presidente - Dott. Agr. Domenico LAVIOLA

Vicepresidente - Dottore Agronomo Rosaria RUSSO

Segretario - Agronomo Iunior Teodoro MONGELLI
Tesoriere - Dott. Agr. Antonio RACIOPPI
Consigliere - Dottore Agronomo Giuditta SIGNORELLA
Consigliere - Dott. Agr. Lucrezia DI GILIO
Consigliere - Dottore Agronomo Giovanni VIGGIANI
Consigliere - Dott. Agr. Salvatore PECCHIA
Consigliere - Dott. For. Gino SCAVONE (RPCT)

I membri del Consiglio Direttivo operano a titolo gratuito e svolgono le attività previste dalla normativa di riferimento riunendosi di norma una volta al mese.

Le attività del Consiglio Direttivo sono regolate dalla normativa Nazionale di riferimento ovvero, Le dalla LEGGE 7 GENNAIO 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali – G.U. n. 198 del 26 agosto 2005, e dalle circolari del CONAF.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di consigliere sono regolati dalla vigente normativa di riferimento.

All'atto di predisposizione del presente PTPCT presso l'ODAF Matera non sono presenti dipendenti, tuttavia è volere del Consiglio assumere n. 1 dipendenti mediante agenzia interinale da impiegare a tempo determinato per le mansioni di segreteria.

Le attività ricalcano la missione istituzionale dell'Ordine come individuata dall'art. 13 della Legge 7 Gennaio 1976, n. 3.

Nessun processo decisionale è attribuito ai dipendenti.

L'operatività dell'Ordine è altresì supportata da un consulente fiscale e da un consulente Revisore dei conti.

L'attività di formazione professionale continua è svolta con il supporto del CONAF senza alcun contributo.

Sotto il profilo dell'organizzazione economica dell'ODAF Matera, si rappresenta che il predetto Ordine forma la propria gestione economica sul contributo degli iscritti (autofinanziamento) e pertanto il bilancio dell'ODAF Matera, sia in sede preventiva che in sede consuntiva, è approvato dall'Assemblea degli Iscritti. L'Ordine non è soggetto al controllo contabile della Corte dei Conti.

A maggior garanzia della correttezza sotto il profilo economico, l'Ordine si avvale dell'attività di consulenza esterna di un Revisore dei Conti.

L'Ordine persegue gli iscritti morosi con attività di tipo amministrativo e mediante deferimento al Consiglio di disciplina, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Professionale agli artt. 37- 58 della L. 3/76 e dell'art. 23-29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 30 aprile del 1981.

Relativamente ai rapporti economici con il CONAF, si segnala che l'ODAF Matera versa al CONAF Euro 55,00 per ciascun proprio iscritto al fine di contribuire al sovvenzionamento del CONAF stesso.

Pertanto la realtà interna, il substrato delle risorse umane presenti, l'assenza di modifiche dalla macrostruttura per carenze di risorse unitamente all'assenza di eventi corruttivi, evidenziano la virtuosità dell'Ordine e dei suoi membri che determina l'abbassamento del livello di soglia di criticità dell'Ente.

-Sezione II -

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE C.D. GENERALI

Sono misure di carattere generale quelle di seguito indicate:

- *Codice di comportamento dei dipendenti e dei Consiglieri;*
- *Trasparenza amministrativa*
- *Formazione anticorruzione*
- *Inconferibilità ed incompatibilità.*
- *Patto di integrità*
- *Conflitto di interessi*
- *Tutela del whistleblowing;*
- *Rotazione ordinaria*
- *Controllo sull'attuazione delle Misure di Prevenzione della corruzione e trasparenza.*

Si tratta di misure che di seguito verranno disciplinate, al fine di effettuare una programmazione temporale coerente con le esigenze dell'Ordine.

1- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha approvato le nuove norme per la **prevenzione e repressione della corruzione** e, con l'art. 1, comma 44, di tale legge, è stato integralmente **riscritto l'art. 54 del d. lgs 165/2001**, è stato integralmente **riscritto l'art. 54 del d. lgs 165/2001**, che disciplinava il codice di comportamento, e fissato un termine di sei mesi per l'approvazione, da parte del Governo, di un nuovo codice, che potesse assicurare la qualità dei servizi e la contestuale prevenzione dei fenomeni di corruzione. In conformità a quanto voluto dal legislatore è stato approvato, **con D.P.R del 16 aprile 2013, n. 62**, il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici c.d. generale.

Con il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per la realizzazione del PNRR*”, e in particolare l'art.4 , si è reso necessario un nuovo intervento, perché la precitata norma ha di fatto inserito, nell'ambito del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione dei *social media*. La bozza del nuovo Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 non ha tardato ad arrivare (1 dicembre 2022 approvazione in Consiglio dei Ministri e sottoposizione della stessa a parere del Consiglio di Stato).

Dopo le interlocuzioni istituzionali con il Consiglio di Stato, espresse con i pareri n. 93 del 19 gennaio 2023 e n. 584 del 14 aprile 2023, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante : “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”**, **entrato in vigore il 14 luglio 2023**.

L'ordine ha già provveduto ad adeguare il Codice di Comportamento al DPR n. 81/23, tuttavia, in considerazione della entrata in vigore della nuova linea guida sul whistleblowing n. 478/25 occorre recepire nel codice adottato dall'Ordine specifiche regole di condotta del segnalante.

Cronoprogramma triennio:

Anno 2026: Aggiornamento del codice di comportamento alla nuova linea guida sul whistleblowing n. 478/25

Anno 2027: formazione su codice di comportamento, etica pubblica e comportamento etico

Anno 2028: Adeguamento della misura rispetto agli esiti del monitoraggio del 2027

2- TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale riporta integralmente la struttura di cui all'allegato 2 della Delibera ANAC n. 777/2021 **“proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”**; nei casi di non applicabilità o non compatibilità dell’obbligo con il regime ordinistico in corrispondenza dell’obbligo viene indicato “N/A”.

I contenuti della Delibera Anac sono riportati al link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/Delibera+n.+777+del+24+novembre+2021.pdf/4b4b9640-2691-04d0-c1fb-97af22070a86?t=1639472625410>

e a siffatti criteri informerà la propria azione l’Ordine degli Agronomi anche per il triennio 2024-2026.

Per le innumerevoli novità che hanno interessato la disciplina della trasparenza specie in relazione alla materia dei contratti pubblici, anche per l’anno in corso è previsto tra i controlli aggiunti del RPCT indicati e già previsti dal PNA 2018 una verifica straordinaria sulla trasparenza intesa come rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

In ragione della modifica di due dei 3 nuovi schemi di pubblicazione (Controlli dell'Amministrazione e Organizzazione dell' Amministrazione) ad opera della Delibera Anac n. 481 del 3 dicembre 2025 pubblicata sul sito di Anac è fatto obbligo al soggetto gestore esterno di adeguare le sezioni modificate e provvedere al loro aggiornamento entro 120 giorni dall'approvazione del presente documento al fine di evitare che l'Ente incorra in sanzione. Per cui il RPCT procederà ad effettuare verifiche a decorrere dal 1 ottobre 2026 per constatarne l'adeguatezza

Cronoprogramma triennio:

Anno 2026: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.10.2026 sulle sottosezioni oggetto di modifica ad opera della Delibera ANAC n. 481/13 con pubblicazione verbale in A.T.

Anno 2027: Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.10.2027 sulla sottosezione bandi di gara e contratti con pubblicazione verbale in A.T.

Anno 2028 : adeguamento della misura a novità normative sopravvenute.

3- FORMAZIONE ANTICORRUZIONE .

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, co. 9, lett. b) e c)).

Per tali motivi, la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

L'amministrazione è quindi tenuta, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT, i dirigenti e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT adottato.

È opportuno che gli interventi formativi siano basati su casi concreti e finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione. L'esame di casi concreti, infatti, calati nel contesto delle diverse amministrazioni, favorisce la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione. Non è un caso se il Consiglio dell' ordine ha deciso di avvalersi negli ultimi due anni di corsi teorici- pratici impartiti da una specialista della materia oltre che coautrice di manuali teorico – pratici editi Maggioli e Wolters Kluwer srl Italia non solo specifici per pubbliche amministrazioni ed enti assimilati, ma anche per il settore sanitario.

Di seguito si riporta la programmazione temporale.

Cronoprogramma triennio

Anno 2026- 1 corsi in materia di anticorruzione e trasparenza e 1 corso su etica pubblica e comportamento etico

Anno 2027: conferma della misura

Anno 2028. conferma della misura

4- INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Con riferimento a suddetta misura, il RPCT raccoglie le dichiarazioni dei membri del proprio Consiglio Direttivo relativamente all'insussistenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità. Nell' anno appena trascorso si è provveduto ad effettuare una verifica della misura dell' inconferibilità tramite richiesta del certificato dei carichi pendenti della persona sottoposta a verifica, ma non è emersa alcuna anomalia , come evidenziato nel verbale di monitoraggio pubblicato in Amministrazione Trasparente.

Cronoprogramma triennio:

Anno 2026: acquisizione e verifica della dichiarazione rilasciata dal presidente dell' Ordine

Anno 2027: conferma della misura e verifica della dichiarazione rilasciata da 2 consiglieri

Anno 2028 : conferma della misura e verifica delle dichiarazioni rilasciate da tutti i consiglieri

PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto d'integrità si configura come una delle misure attuative della strategia di prevenzione della corruzione. Il Patto d'integrità configura un sistema di condizioni la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alle procedure di acquisizione di affidamento dei contratti pubblici. Con la sottoscrizione del Patto d'integrità, al momento della presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi e che prevedono, in caso di violazione degli stessi, sanzioni di carattere patrimoniale quali l'incameramento della cauzione, oltre alla estromissione dalla gara stessa.

L'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha previsto e prevede ad oggi che *"le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara"*.

Stupisce tuttavia il mancato richiamo nel nuovo codice appalti al patto di integrità che però rimane una misura di prevenzione e come tale, una volta inserita nel PTPCT va al pari delle altre sottoposta a verifica.

Anno 2026 : verifica del numero dei patti sottoscritti rispetto agli affidamenti fatti dall' Ordine

Anno 2027 : conferma della misura

Anno 2028: adeguamento della misura in base agli esiti del monitoraggio del 2027

5- CONFLITTO DI INTERESSI

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che

determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Per quanto sopra, ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, al principio generale di imparzialità e di trasparenza ex art. 97 Cost.

Con l'introduzione dell'**art. 6 bis alla Legge n. 241/1990** ad opera dell'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, l'azione preventiva della corruzione è divenuta un principio generale di diritto amministrativo. Tale norma, infatti, ha posto in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, il duplice dovere di segnalazione del conflitto – anche solo se potenziale – e di astensione, con il conseguente divieto di adottare l'atto nonostante la situazione di incompatibilità.

Non esiste ad oggi una norma che disciplina tutte le ipotesi di conflitto di interesse, per tali motivi soccorrono le norme contenute nel codice di Comportamento (**DPR n. 62/13 artt. 6 e 7**), l' art 51 del c.p.c. e oggi l' art 16 del nuovo codice appalti . Viene specificato in base a quest' ultima norma , che il conflitto di interessi può riguardare **qualsiasi soggetto**, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali e che, pertanto, può influenzarne il risultato.

In linea con il principio della fiducia che caratterizza il nuovo codice e per garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, la minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere **provata** da chi invoca il conflitto di interesse sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Cronoprogramma triennio:

Anno 2026 : conferma della misura prevista nel 2025 e adozione di direttiva ad hoc e avvio di un sistema di monitoraggio tramite verifica a campione su almeno 3 atti adottati dal Consiglio per semestre, al fine di verificare il rispetto della misura con inserimento nel corpo dell' atto della c.d. clausola di stile sul conflitto di interessi.

Anno 2027 : implementazione del sistema di verifica su almeno 5 atti per semestre adottati dal Consiglio.

Anno 2028: implementazione della misura in rapporto agli esiti del monitoraggio fatto nel 2027

6- TUTELA DEL WHISTLEBLOWING – obiettivo strategico 2026

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

L’adozione della nuova disciplina del whistleblowing segna sicuramente un **importante punto di svolta rispetto a quanto sino ad oggi previsto dalla normativa di settore**, in più occasioni tacciata di attribuire ai segnalanti (c.d. whistleblower) una tutela inadeguata.

Dal 15 luglio sono entrati in vigore **le nuove LLGG adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023** sostitutiva delle LLGG n. 469/21 e il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’ esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’ ANAC.

Risulta ampliata la categoria dei soggetti che possono effettuare la segnalazione e l’ oggetto stesso della segnalazione.

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, ma ha previsto come prioritario il ricorso al canale di segnalazione interna e in un secondo momento , in presenza di determinati presupposti, il ricorso al canale esterno di segnalazione presso l’ ANAC, o la divulgazione pubblica, fermo restando sempre la possibilità di adire l’ Autorità Giudiziaria.

La segnalazione può avvenire in forma scritta o orale, quest’ ultima anche utilizzando linea telefonica dedica o sistema di messaggistica vocale con obbligo di redazione di un verbale che riporti il contenuto della segnalazione.

Destinatario della segnalazione è il RPCT, come confermato dal precitato decreto.

Risultano previste dal decreto una serie di tutele (riservatezza nel trattamento dei dati personali, protezione da ritorsioni e limiti di responsabilità) per vari soggetti: segnalante, segnalato, altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Cronoprogramma triennio:

Anno 2026: formazione ad hoc, almeno un corso, sulle novità introdotte dalle nuove linee guida n. 478 e 479 del 6 novembre 2025. Coordinamento con la misura M01

Anno 2027: adozione di direttiva ad hoc

Anno 2028 implementazione della misura in rapporto agli esiti del monitoraggio fatto nel 2027

7- ROTAZIONE ORDINARIA

L’istituto della rotazione ordinaria non risulta praticabile presso l’ODAF Matera per ridotti requisiti dimensionali dell’organico, ovvero una semplice unità lavorativa in part time. Ad ogni modo si rappresenta che i processi decisionali sono in capo al Consiglio direttivo e che pertanto la rotazione, oltre a non essere praticabile, risulta superata dalla circostanza che nessuna delega è attribuita ai dipendenti né relativamente a scelte né relativamente a spese.

8- CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

In linea di continuità con l’ anno appena trascorso è stato previsto anche per il 2026, un monitoraggio, almeno **1 volta all’ anno entro e non oltre il 30 novembre** su tutte le misure descritte nel presente PTPCT 2024-2026 e nell’ allegato che contiene la c.d. mappatura dei processi. Di questa attività ne verrà dato atto in un verbale, il cui estratto sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente “*altri contenuti / corruzione*”. L’ attività di monitoraggio, necessaria per valutare un riesame periodico della strategia di lotta alla corruzione messa in atto dall’ Ordine, si ripeterà sia per l’ anno in corso che per il **2027 e 2028**.

PARTE III

LA SEZIONE TRASPARENZA

Premessa

La presente sezione si ispira alle indicazioni contenute nel PNA 2023- 2025 e fa proprie le novità normative che in tema di trasparenza hanno interessato la disciplina dei contratti pubblici contenuta nel d.lgs. n. 36 del 2023. A tal proposito occorre richiamare le **Delibere adottate dall' ANAC n. 261 e 264 del 20 giugno 2023** ; quest' ultima, in particolare modificata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, chiarisce con il suo Allegato 1) , nella materia dei contratti pubblici, quali sono i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente , rispetto ai quali non vi è obbligo di comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici detenuti dall' Autorità . Per tali motivi, si allega al presente documento **l'Allegato 1) alla delibera n. 264 modificata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.**

Alle novità appena richiamate si aggiungono quelle contenute nella Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 modificata dalla Delibera n. 481/25 e nella Delibera ANAC n. 497/25.

In considerazione delle novità sopra richiamate il Consiglio dell' ordine ha previsto come **obiettivo strategico in materia di trasparenza**, quello di seguito richiamato: *"adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente ai nuovi schemi di pubblicazione risultanti dalle Delibere ANAC n. 481 e 497 del 3 dicembre 2025 con verifica straordinaria dell' RPCT e pubblicazione del verbale in Amministrazione Trasparente sotto sezione altri contenuti/ piano di prevenzione"* .

Sarà cura dell' ente adeguarsi alle novità che hanno interessato la trasparenza andando ad implementare la sezione nuova Amministrazione Trasparente attiva sul nuovo sito dell' Ordine e procedere alla attivazione di un Registro degli accessi telematico.

Criterio della compatibilità

Il popolamento della Sezione Amministrazione Trasparente si conforma al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, alla Delibera ANAC 1310/2016, e alla Delibera ANAC 1309/2016 e tiene conto del criterio della compatibilità di cui si parla nella Delibera ANAC n. 777/2021 più volte richiamata nel presente documento.

Pubblicazione dei dati

In ragione delle ridotte dimensioni dell' ente e delle indicazioni contenute nel PNA 2022- 2024, l' Ordine ha stabilito che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente è di 60 giorni dal momento , laddove la Delibera ANAC n. 1310/2016 parla di adempimento **"tempestivo"** visto e considerazione che la pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente è curata solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Gino Scavone.

In base agli articoli 6 e 7 i documenti vanno pubblicati in formato aperto, aggiornato e facilmente

consultabile.

Disciplina degli accessi

L' articolo 5 del d.lgs. n. 33/13 disciplina l'accesso civico sia nella forma semplice che generalizzata: il primo circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, il secondo, invece, a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente né subordinato a motivazione.

Giova richiamare in tale contesto la **Circolare Ministro Pubblica Amministrazione n. 1/2019**, che aiuta l' ente a risolvere alcuni problemi legati alle istanze di accesso civico generalizzato e sicuramente l' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2022 con cui è stata finalmente sancita l' ammissibilità del ricorso all' accesso civico generalizzato anche agli atti esecutivi delle procedure di affidamento e quindi in materia di contratti pubblici.

Il D.lgs. n. 36/2023 ha recepito i più recenti indirizzi giurisprudenziali in materia d'accesso, dando piena operatività a quanto previsto dall'Adunanza Plenaria n. 10/2020; infatti, a differenza della precedente impostazione (art. 53 D.lgs. n. 50/2016), riconosce la possibilità d'utilizzare, anche nella materia dei contratti pubblici, non solo l'accesso documentale ex L. n. 241/1990 ma anche quello civico e generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis D.lgs. n. 33/2013.

Per tali motivi, occorre richiamare l' art 35 del d.lgs. n. 36/23 in base al quale : “ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano assicurare, in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”; a conferma del fatto che il legislatore ha voluto raccordare la disciplina del diritto di accesso civico semplice e generalizzato e documentale all' uso di piattaforme digitali per garantire una piena digitalizzazione del ciclo vita degli appalti pubblici.

Adozione ed entrata in vigore del PTPCT 2026 - 2028

Il Presente PTPCT, approvato con Delibera di Consiglio del 30.01.2026, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e si ha per conosciuto da parte di tutti i soggetti che abbiano rapporto diretto e/o indiretto con l'Ordine.

Il PTPCT ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo che diverse esigenze non ne richiedano una modifica in corso di anno.

Il R.P.C.T.

Dott. For. Gino SCAVONE

